

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3156

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SEMERARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2004

—————

Modifica all’articolo 2409 del codice civile in materia di
sospensione cautelare dell’amministratore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca una proposta di modifica dell'articolo 2409 del codice civile in materia di controllo giudiziario sulle gravi irregolarità delle società.

Tale norma, introdotta dal legislatore nel 1942 e recentemente modificata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 - recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» -, prevede che, nel caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.

Il tribunale, ascoltati in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare - con provvedimento reclamabile - l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.

Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivino per accertare se le violazioni sussistano e, in caso

positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Qualora le violazioni denunciate esistano, ovvero non siano state adeguatamente rimosse, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni, arrivando, nei casi più gravi, a revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

A seguito delle note vicende legate ai *crac* finanziari di grandi società verificatisi negli ultimi anni, è agevole immaginare come la formulazione della disposizione in oggetto generi delle perplessità relativamente ai controlli societari invocabili nelle ipotesi di gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società.

Giova infatti evidenziare che, come spesso accade, le procedure di ispezione richiedono tempi, in alcuni casi, molto lunghi, con conseguenze nella gestione potenzialmente pregiudizievoli per l'impresa.

Con la modifica proposta nel presente disegno di legge s'intende prevedere la possibilità per il tribunale di disporre la sospensione cautelare dell'amministratore o dell'intero consiglio d'amministrazione al fine di tutelare - *in primis* - le sorti della società sottoposta a controllo da eventuali, ulteriori conseguenze sul piano economico-finanziario e inoltre, ma non ultimi, i diritti soggettivi di soci e creditori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2409 del codice civile, è inserito il seguente:

«Il tribunale, in caso di fondati sospetti, può disporre la sospensione cautelare dell'amministratore e, se necessario, dell'intero consiglio d'amministrazione e provvedere alla nomina di un amministratore straordinario. Il provvedimento cautelare è revocato se, nel corso dell'istruttoria ovvero al termine della stessa, i sospetti risultano infondati».

